

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25033 Anno 2020

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: BORRELLI PAOLA

Data Udiienza: 15/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

BRUNI VITTORIA nata a COLLIO il 17/07/1933

avverso la sentenza del 02/09/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Brescia.

RITENUTO IN FATTO

14.

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 2 settembre 2019 dal Giudice di pace di Brescia, che ha prosciolto per prescrizione Vittoria Bruni, imputata di lesioni personali volontarie e minacce ai danni di Simonetta Reali.

2. Ricorre avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che deduce violazione di legge perché il Giudice di pace non aveva tenuto conto dell'interruzione della decorrenza del termine prescrizionale legata all'emissione del decreto di citazione a giudizio, reputando ostantiva in tal senso la circostanza che detto decreto non fosse stato ritualmente notificato



all'imputato; tale valutazione — sostiene la parte pubblica — era errata in diritto, dal momento che ciò che rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è l'emissione del decreto con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste e non già la sua notificazione. Donde — conclude il ricorrente — la prescrizione si era interrotta il 20 febbraio 2018, allorquando era stato emesso il decreto di citazione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte ex art. 83, comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modifiche con l. 24 aprile 2020, n. 27, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Effettivamente, il Giudice di pace ha considerato priva di efficacia interruttiva della prescrizione l'emissione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ritenendo che vi ostasse la mancata notifica di esso.

Ebbene detta interpretazione è errata, giacché confligge con la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte che, fin da Sezioni Unite Boschetti e senza che siano note pronunzie dissenzienti, ha sempre ritenuto che il decreto di citazione a giudizio interrompa la prescrizione dalla data della sua emissione — che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste — e non già dalla data della sua notificazione (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti ed altri, Rv. 211904; tra le tante, limitando la citazione alle più recenti, Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009, Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007, dep. 2008, Russo, Rv. 238478; Sez. 4, n. 13320 del 27/11/2002, dep. 2003, Marrone, Rv. 226427).

Ne consegue che la prescrizione si è interrotta e che il termine prescrizionale che va guardato è quello massimo, che spirerà il 17 gennaio 2021.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso il 15/07/2020.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA